

AGEVOLAZIONI

Nuova sterilizzazione Ace a sistema

di **Alessandro Bonuzzi**

È noto che la legge di Stabilità 2017 ha previsto una radicale rivoluzione nel **calcolo Ace** per le **società di persone** e le **imprese individuali** in **contabilità ordinaria**.

L'obiettivo della modifica, peraltro già applicabile dal periodo d'imposta 2016, è stato quello di rendere la **determinazione della base Ace delle imprese Irpef simile a quella delle imprese Ires**. Diventano rilevanti tre elementi:

- l'**incremento patrimoniale** a far data dal 1° gennaio 2016 per effetto dell'**utile** destinato a riserva, di conferimenti in denaro o di versamenti in conto capitale;
- i **decrementi** patrimoniali derivanti dalla **distribuzione** di **riserve** pregresse ai soci effettuati dal 2016;
- l'incremento di patrimonio netto verificatosi tra il **31 dicembre 2010** ed il **31 dicembre 2015**.

La L. 232/2016 ha introdotto poi altre due modifiche di **carattere generale**, nel senso che interessano sia le imprese Irpef sia le imprese Ires. La prima attiene alla **aliquota** da applicare alla base Ace per calcolare il beneficio fiscale.

In particolare, l'aliquota da applicare nel periodo di imposta di prossima dichiarazione (2016) rimane fissata nella misura del **4,75%**. Con riferimento alle imprese solari, per il 2017, l'aliquota scende – in via transitoria – addirittura al **2,3%**, per poi salire dal 2018 al **2,7%**; quest'ultimo valore rappresenta la misura dell'aliquota applicabile **a regime**.

Periodo d'imposta	Aliquota applicabile
2016	4,75%
2017	2,3%
2018	2,7%

La seconda modifica con **effetto generalizzato** attiene a un'ipotesi di **sterilizzazione** della base Ace. Nello specifico, per effetto del nuovo [comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. 201/2011](#), è previsto che *“Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010”*.

L'obiettivo è chiaro: evitare che aumenti di patrimonio netto possano essere semplicemente

parcheggiati in investimenti finanziari che non generano alcun beneficio all'**economia reale**. Sono escluse dall'ambito soggettivo della previsione le banche e le **imprese di assicurazione**, giacché l'investimento mobiliare rientra tra le loro attività "tipiche".

Anche questa novità ha efficacia retroattiva, essendo rilevante nel calcolo Ace da eseguirsi nel **modello Redditi 2017**. Al riguardo, sempre in relazione alle imprese solari, la finestra temporale da prendere a riferimento va dal bilancio 2011 al bilancio 2016.

Il dubbio che era nato sul tema riguardava il fatto se la nuova sterilizzazione avesse natura **antielusiva** specifica, potendo, quindi, essere **disapplicata** a seguito della dimostrazione che le operazioni poste in essere non comportano una duplicazione del beneficio.

La questione è stata oggetto di chiarimento in occasione di **Telefisco 2017**.

Nella circostanza, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la disposizione, che decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, rappresenta una **norma di sistema** per la determinazione del beneficio.

Pertanto, essa non può essere, né disapplicata con la presentazione di un **interpello**, né - si aggiunge - autodisapplicata attraverso apposita indicazione in dichiarazione dei redditi.



OneDay Master

**IL TRATTAMENTO DI DIVIDENDI, PROVENTI IMMOBILIARI,
RIMANENZE, OPERAZIONI IN VALUTA, COSTO DEL LAVORO E
ACCANTONAMENTI NELL'AMBITO DEL REDDITO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)